



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 246

OGGETTO: SCUOLA DI PACE ACHILLE CROCE - ADESIONE

L'anno *duemilaotto*, addì *ventisei* del mese di *Novembre* alle ore *17.00* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Scuola di Pace "ACHILLE CROCE" - Adesione

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Sig. Enrico TAVAN

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Condove si è fatto promotore di un'interessante iniziativa denominata "Scuola di Pace Achille Croce" che riunisce Enti Pubblici, Istituzioni Scolastiche, soggetti privati, etc.... finalizzata alla tutela della cultura dei diritti, della pace e della legalità;
- Che è stato proposto al Comune di Avigliana di aderire al suddetto progetto;
- Che tutte le finalità previste all'articolo 3 dello statuto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sono proprie all'Amministrazione Comunale;
- Che il piano di intervento del Comune di Avigliana in campo sociale e culturale prestano particolare attenzione ai temi della pace e della cooperazione;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 27/03/2008, esecutiva, si è approvato il Bilancio Comunale di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 08/10/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori e attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2008;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il PARERE TECNICO di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 risulta favorevole;

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1° - Di aderire alla "Scuola di Pace Achille Croce" allegandone lo statuto alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SCUOLA DI PACE ACHILLE CROCE

STATUTO

Articolo 1. Costituzione.

Per iniziativa dei Fondatori sotto indicati:

1. Comune di Condove
2. Comune di Rivoli
3. Comunità Montana Bassa Valle di Susa
4. Associazione Colle del Lys
5. Coordinamento Comuni per la Pace
6. Rete dei Comuni Solidali
7. IISS Des Ambrois di Oulx

è costituita, ai sensi del Libro I del Codice Civile l'Associazione denominata

“SCUOLA DI PACE ACHILLE CROCE”

L'Associazione ha sede legale, direzione e struttura operativa presso il Comune di Condove, dove svolge, di norma, la propria attività e le iniziative che promuove. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire, o sopprimere, sedi secondarie.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità e gli obiettivi specificati nel presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Potranno, qualora ne facciano richiesta, entrare di diritto a far parte dell'associazione, in qualità di soci fondatori, la regione Piemonte e la Provincia di Torino, previa approvazione del presente Statuto da parte dei rispettivi organi competenti.

Articolo 2. Le ragioni della scelta

Nelle settimane che precedettero il tragico conflitto in Iraq, durante un incontro tra Istituzioni locali, associazioni e cittadini, indetto per discutere e confrontarsi sui temi della guerra, del ruolo degli organismi sovranazionali, della pace, della globalizzazione dei diritti, l'associazione Comitato Colle del Lys lanciò la proposta di istituire in Valle di Susa una Scuola di Pace.

Il dibattito portò alla luce la necessità di costituire un presidio permanente che, a partire dal grande patrimonio di valori che hanno radici nella Lotta di Liberazione e di Democrazia nata dalla Resistenza contro il nazifascismo e che trovano piena affermazione nella Costituzione Repubblicana, di cui la Valle di Susa è ricca, promuovesse la Scuola di Pace, da ubicare nella cittadina di Condove.

Condove, infatti, oltre ad essere stata culla della Resistenza, ha visto nascere sul proprio territorio negli anni 70, il Gruppo Valsusino di Azione Nonviolenta - che si rifaceva agli ideali e agli insegnamenti della scuola di Capitini - e che svolse un'opera incisiva ai fini della promulgazione della Legge sull'obiezione di coscienza. Fra i suoi fondatori, due figure simbolo della nonviolenza: don Giuseppe Viglongo e Achille Croce. Il primo, sacerdote, riunì intorno a sé giovani di diversa estrazione e ideologia riuscendo a rompere schemi e pregiudizi, stimolando dialettica costruttiva e fondando il giornale "Dialogo in Valle"; il secondo, operaio, costruttore di pace, si distinse in azioni di rottura nonviolenta: una fra tutte la promozione di un'iniziativa delle maestranze delle Officine Moncenisio di Condove, che dichiararono, con una mozione votata all'unanimità, di non essere più disposte a produrre materiale bellico.

Articolo 3. Obiettivi e finalità.

La scuola di Pace si configura come laboratorio di idee e valori che permetta di tenere insieme le tensioni della nonviolenza, della giustizia sociale e dell'ambiente.

Detta scuola si propone come centro di coordinamento di iniziative e programmi volti a :

- Tutelare la memoria storica, non solo come commemorazione ma come consapevolezza che impegna a promuovere e difendere una cultura dei diritti;
- educare alla legalità, anche attraverso la promozione della partecipazione alla vita democratica;
- educare alla pace e alla nonviolenza;
- educare alla cultura della solidarietà;
- promuovere la cooperazione decentrata;
- promuovere iniziative di informazione sui conflitti;
- promuovere iniziative di informazione sui diritti umani;
- promuovere iniziative sulle emergenze ambientali, la tutela delle biodiversità e del territorio;
- promuovere informazione e azioni di sostegno alle forme di mercato equo e solidale;
- promuovere il Servizio Civile Volontario (nazionale e internazionale);
- promuovere lo sviluppo di comunità, inclusione sociale e intercultura;
- promuovere la partecipazione dei giovani alla progettazione delle iniziative;
- promuovere e valorizzare percorsi di cittadinanza attiva;

Articolo 4. oggetto dell'attività istituzionale.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3, la Scuola di Pace promuove, per l'elaborazione e l'attuazione dei propri programmi, la partecipazione e la collaborazione delle associazioni del volontariato e delle realtà del terzo settore impegnate sul territorio a favore della pace;

In particolare l'associazione elabora il proprio progetto sviluppando le seguenti attività:

- a) promozione di progetti di educazione alla pace rivolti alle scuole del territorio;
- b) promozione di iniziative culturali quali incontri, corsi, lezioni, seminari, conferenze, convegni e spettacoli;
- c) divulgazione e confronto dei risultati delle ricerche in atto sulle tematiche della pace;
- d) pubblicazione e diffusione dei risultati del proprio lavoro servendosi di tutti i media disponibili;

- e) istituzione di un centro di documentazione;
- f) promozione di ogni altra iniziativa e accordo di volta in volta giudicati idonei.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo e partecipare ad altri enti e società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla sua.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, alla quale potrà richiedere il riconoscimento e l'attribuzione della personalità giuridica.

Articolo 5. Adesioni.

Sono soci Fondatori gli enti di cui all'art. 1 che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Potranno rientrare nel novero dei soci fondatori la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

Possono aderire come soci ordinari, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, Comuni, associazioni di Comuni, Comunità montane, Province, associazioni, enti, organizzazioni e cittadini che ne facciano richiesta e che si riconoscono nello Statuto. Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione,
- concorrere all'elaborazione dei programmi e all'approvazione dei bilanci,
- eleggere gli Organismi di Direzione, Garanzia e Controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti,
- rimettere la soluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Possono inoltre aderire come soci sostenitori, in quanto vengano ammessi come tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, persone fisiche, giuridiche, enti o istituzioni che effettuano versamenti a favore dell'Associazione o che svolgono attività a favore della stessa ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e che inoltre operano o hanno interesse ad operare nei settori dell'educazione alla pace e che sono in grado di "fare sistema" con i Comuni: le Regioni, le Università o altri enti, associazioni, istituzioni, pubbliche o private, italiane o di altri Paesi.

Per avviare e sostenere i contatti ed i progetti ogni socio contribuirà mettendo a disposizione per gli scopi sociali i servizi di cui dispone.

Gli aderenti all'Associazione (Soci fondatori, Soci ordinari e Soci sostenitori) si impegnano inoltre a promuovere sul territorio e nelle loro aree d'azione una cultura di pace e solidarietà attraverso manifestazioni che coinvolgano la popolazione in genere ed in particolare le scuole.

Articolo 6. Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 7. L'Assemblea.

La Scuola di Pace ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori, che risultino iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea per delega scritta.

La stessa persona può detenere un massimo di cinque deleghe.

L'assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo riferito all'anno successivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sessione ordinaria come in sessione straordinaria, dagli altri organi statuari o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea si svolge presso il Comune sede della Scuola o presso un altro Comune associato. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata,

fax, telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente la data, l'ora della prima e seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno che è

stabilito dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle richieste pervenute dai soci. In apertura di assemblea, tre delegati provvedono alla verifica dei poteri dei presenti (diritto di voto, presidenza).

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

E' chiamato a presiedere l'assemblea il Sindaco del Comune di Condove il quale può proporre a presiedere un altro delegato individuato tra i Soci fondatori.

I verbali dell'assemblea sono redatti in qualità di segretario da un membro individuato fra i partecipanti all'Assemblea.

Alle assemblee dei soci hanno diritto di partecipare anche i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei garanti, il Direttore ove nominato nonché i revisori dei Conti.

L'assemblea delibera in prima e seconda convocazione con la metà più uno dei voti presenti; in caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in terza istanza chi presiede dispone di due voti.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; la conta formale dei voti può essere richiesta da ognuno degli aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assunte in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Articolo 8. Compiti dell'assemblea.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sessione ordinaria:

- ❖ definire gli indirizzi e le politiche dell'associazione individuando impegni e strategie;
- ❖ discutere e deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- ❖ discutere ed approvare la relazione del Collegio dei Revisori;

- ❖ nominare gli organi statutari;
- ❖ fissare le quote annuali di adesione;
- ❖ approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- ❖ approvare eventuali regolamenti interni;
- ❖ discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

in sessione straordinaria:

- ❖ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ❖ deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- ❖ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto al suo esame dagli organi statutari o dai richiedenti la sessione straordinaria.

Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate con la maggioranza di due terzi dell'assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea ogni tre anni e tutti rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il Direttore tecnico e di definirne gli emolumenti;
- attuare le direttive e le strategie stabilite dall'assemblea;
- promuovere le iniziative di sviluppo della Scuola di Pace;
- rappresentare la Scuola di Pace nelle sedi pubbliche e presso le istituzioni;
- attuare la gestione ordinaria dell'associazione assumendo le iniziative del caso;
- gestire le risorse economiche dell'associazione;
- deliberare gli atti di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione dal Presidente, o su richiesta motivata di un altro componente il Consiglio, tramite avviso da inviarsi, con mezzi che

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, ovvero ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio esecutivo possono tenersi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione,

nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente che il Segretario da questi designato, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 10. Il Presidente.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci. Esso esercita la direzione e la rappresentanza legale, istituzionale e politica dell'Associazione al livello locale e la rappresenta in giudizio e verso terzi. Garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli Organismi Dirigenti, e dei servizi, per attuare i quali può stipulare contratti di lavoro e collaborazioni all'uopo. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto della Scuola di Pace, compresi la stipula di obbligazioni e contratti, l'apertura di conti correnti e per ogni tipo di operazione bancaria ordinaria e straordinaria.

Articolo 11. gli organi di garanzia e di controllo.

Sono organi di garanzia e di controllo:

- il Collegio dei Garanti
- il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna eletto dall'Assemblea; esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito un'effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Il

Collegio dei Garanti ha accesso ai bilanci e ai verbali di seduta degli Organismi Dirigenti. Il Collegio dei Garanti deve provvedere entro 3 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento e le norme di decadenza dei propri organismi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo. Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

L'assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre componenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile; il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti ha diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea alla quale presenta annualmente una relazione scritta sul rendiconto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei conti deve provvedere entro 3 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento e le norme di decadenza dei propri organismi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 12. Direttore.

Il Direttore della Scuola di Pace, nominato dal Consiglio Direttivo:

- a. assume la responsabilità e il coordinamento generale delle attività;
- b. predispone tutti gli atti relativi alla programmazione e gestione delle attività comprendenti l'organigramma di gestione da presentare al Consiglio Direttivo;
- c. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa;
- d. verifica la corretta applicazione delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- e. assume la responsabilità della diffusione e della pubblicizzazione delle attività della Scuola di Pace;
- f. partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.

Il suo mandato scade in concomitanza del rinnovo delle cariche sociali e può essere rinnovato senza vincoli rispetto al numero dei mandati stessi.

Articolo 13. Libri sociali.

La Scuola di Pace si obbliga alla tenuta dei seguenti libri:

- a) il libro dei soci;

- b) il libro dei verbali delle Assemblee;
- c) il libro cassa delle entrate ed uscite;
- d) il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Essi devono essere istituiti e mantenuti aggiornati con annotazioni leggibili e veritiere a cura e sotto la responsabilità del Presidente.

I libri sono conservati presso la sede sociale.

Articolo 14 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

- a) dal fondo comune iniziale, formato dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili, dai crediti e diritti conferiti dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dagli introiti in conto capitale quali investimenti per lo sviluppo delle attività sociali;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

All'Associazione é fatto divieto di distribuire ai Soci ed agli Aderenti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15. Le entrate.

Le entrate della Scuola di Pace sono costituite:

- dalla quota di iscrizione dei soci;
- dalle quote annuali versate dai soci,
- dalle quote volontarie a cui si siano impegnati i soci sostenitori;
- dai contributi pubblici (provinciali, regionali, nazionali, europei o di organismi internazionali) ai quali si possa attingere in forza di particolari bandi o leggi;
- dai contributi volontari di associazioni o privati;
- da sponsorizzazioni;
- da iniziative di raccolta pubblica di fondi;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi sociali.

Articolo 16. Esercizi sociali.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Gruppo di Coordinamento.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17. Recesso scioglimento e liquidazione.

Ogni socio potrà recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno.

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale, del pagamento della quota associativa di adesione,
- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti,
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

In caso di scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad attività di solidarietà internazionale, secondo le indicazioni dell'assemblea,.

Articolo 18. Informativa.

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Associazione.

Articolo 19. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si rimanda alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

COPIA ALBO:

☒ ATTI

☐ _____

☐ SEGRETERIA

☒ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☐ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ CONVENE CONDOVE

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 03 DIC. 2008 al n. 1487 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 03 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 03 DIC. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

03 DIC. 2008

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 03 DIC. 2008 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 03 DIC. 2008 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 26/11/2008 in quanto:
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li

03 DIC. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele